

**D.d.s. 24 luglio 2025 - n. 10559**

**Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 Reg. (UE) 2021/2115 - Intervento TRLOM-11.1-11.2 - Transizione - Agricoltura biologica Lombardia (ex Misura 11 PSR 2014-2022 agricoltura biologica). Modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 93348 del 26 febbraio 2024 avente a oggetto «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO ALLE  
POLITICHE AGROAMBIENTALI E CONSORZI DI BONIFICA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e in particolare l'art. 70 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della Politica Agricola Comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica Agricola Comune;
- il Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2025) 3805 final del 18 giugno 2025 e, in particolare, quanto disposto per l'intervento TRLOM-11.1-11.2 - Transizione - Agricoltura biologica Lombardia;
- il d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune», come da ultimo modificato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188;
- il d.m. MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale», come da ultimo modificato dal d.m. n. 289235 del 28 giugno 2024;
- il d.m. MASAF n. 263980 del 22 maggio 2023 di «Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune»;
- il d.m. MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 «Attuazione

dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», come da ultimo modificato dal d.m. MASAF del 31 gennaio 2024;

- il d.m. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», come da ultimo modificata dalla d.g.r. n. XII/4029 del 10 marzo 2025;
- la d.g.r. n. XII/4149 del 31 marzo 2025 «PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2025: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013» e successive modifiche;
- il decreto 20 marzo 2025 - n. 3807 con il quale è stato approvato il bando 2025 per la presentazione delle domande relative all'intervento TRLOM-11.1-11.2 - Transizione - Agricoltura biologica Lombardia (ex Misura 11 PSR 2014-2022) del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia, demandando a successivo provvedimento l'eventuale applicazione di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute al mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui allo stesso bando;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto definito dall'articolo 12 comma 6 del d.m. n. 93348/2024 attraverso l'approvazione dell'allegato 1 «Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi per l'intervento trlom-11.1-11.2 - Transizione - Agricoltura biologica Lombardia (ex misura 11 psr 2014-2022 agricoltura biologica);

Preso atto che il sopra richiamato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato redatto congiuntamente dal responsabile d'intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale, d'intesa con l'Autorità di gestione regionale dello sviluppo rurale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento;

Acquisito via e-mail il parere positivo dell'Organismo Pagatore Regionale e dell'Autorità di gestione in ordine al medesimo allegato 1, agli atti;

Ritenuto pertanto necessario approvare il sopra citato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il decreto n. 5280 del 14 aprile 2025 della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste che approva l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, individuando nel dirigente pro tempore della Struttura «Sostegno alle politiche agroambientali e consorzi di bonifica» il responsabile dell'intervento TRLOM-11.1-11.2 - Transizione - Agricoltura biologica Lombardia;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della dirigente della Struttura «Sostegno alle politiche agroambientali e consorzi di bonifica» attribuite con d.g.r. n. XII/3810 del 27 gennaio 2025, come da ultimo modificate con d.g.r. n. XII/4087 del 24 marzo 2025;

Visti la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

## DECRETA

1. di approvare l'allegato 1, «Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi per l'intervento trlom-11.1-11.2 - Transizione - Agricoltura biologica Lombardia (ex misura 11 psr 2014-2022 agricoltura biologica)», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

3. di attestare che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decre-

## Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 29 luglio 2025

to 3807/2025, che si provvede ad aggiornare contestualmente all'adozione del presente atto;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) e al seguente link: <https://ue.regione.lombardia.it/bando/RLM12025045143>;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

La dirigente  
Elena Brugna

— • —

**Allegato 1**

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)  
REG. (UE) 2021/2115**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-  
2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI PER  
L'INTERVENTO TRL0M-11.1-11.2 - TRANSIZIONE – AGRICOLTURA BIOLOGICA LOMBARDIA (EX  
MISURA 11 PSR 2014-2022 AGRICOLTURA BIOLOGICA)**

**INDICE**

1. DEFINIZIONI .....	
2. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	
3. OBBLIGHI GENERALI .....	
3.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI .....	
3.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI .....	
3.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO .....	
3.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCEBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE .....	
4. IMPEGNI DI INTERVENTO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ.....	
4.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	
4.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA.....	
4.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE .....	
5. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO, DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE E DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE. ....	
5.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DELL'INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ .....	
5.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE .....	
5.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO/ GRUPPO COLTURA.....	
5.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI .....	
6. IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO TRLOM11.1-11.2 E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ....	
7. IMPEGNI INTERVENTO: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE .....	
7.1 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI.....	
7.2 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI .....	
7.3 REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE .....	

Questo documento disciplina a livello regionale quanto previsto dal Decreto Legislativo 42/2023<sup>1</sup> e s.m.i., con riferimento all'intervento TRL0M-11.1-11.2 - transizione – agricoltura biologica Lombardia (ex misura 11 PSR 2014-2022 agricoltura biologica) del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023– 2027 (PSP) - Reg (UE) 2021/2115 di Regione Lombardia.

Il documento riassume le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario ed è stato redatto congiuntamente dal Responsabile di Intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale, d'intesa con l'Autorità di Gestione Regionale dello Sviluppo rurale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

## 1. DEFINIZIONI

**INTERVENTO** – strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

**AZIONE** – sotto intervento afferente a uno stesso intervento.

**DOMANDA DI SOSTEGNO** – domanda di partecipazione a un regime di pagamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, art. 70.

**DOMANDA DI PAGAMENTO** – domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali.

**IMPEGNO** – vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un intervento del PSP 2023-2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio.

**GRUPPO DI IMPEGNI** – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei.

**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ** – criteri che il richiedente di una domanda di sostegno/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno.

**GRUPPO CULTURALE** – superfici/capi per i quali è previsto lo stesso importo unitario per l'intervento.

**SOI** – Superficie oggetto di impegno.

**PLUA** – "Planned unit amount", ovvero premio unitario annuale previsto dai singoli interventi.

**SUPERFICIE DICHIARATA** - superficie oggetto di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento, richiesta dal beneficiario.

**SUPERFICIE DETERMINATA** – superficie degli appezzamenti o delle parcelle in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti.

**INOSSERVANZA** – qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole di condizionalità rafforzata o degli impegni e degli obblighi previsti dall'intervento dello sviluppo rurale

**GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA** – parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati.

**ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA** – parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa che può essere limitato all'azienda oppure più ampio

**DURATA DELL'INOSSERVANZA** - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli

**SANZIONE** - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato

**SANZIONE SUPPLEMENTARE** - sanzione che si applica nei casi di sovra dichiarazione di superficie, se la differenza accertata è superiore al 50% della superficie determinata

**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE** – montante a cui si riferisce l'impegno violato che può essere rappresentato dall'intervento/azione/sotto-azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo), secondo la pertinenza

---

<sup>1</sup> Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

**RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO** – l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso CGO o di una stessa BCAA o di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza

**REVOCA** – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo.

**CONTROLLO AMMINISTRATIVO** – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento.

**CONTROLLO IN LOCO** – controllo eseguito su un campione di aziende estratto ai sensi dell'art. 72 del Reg (UE) 2021/2116.

**OPLO** – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia.

**AFCP** – Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia.

**OdC** – Organismi di controllo previsti dai sistemi di certificazione nazionali

**RM FERT** – requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti

**RM FIT** – requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

**RM BA** - requisiti minimi relativi al benessere animale

**ZVN** – Zona Vulnerabile ai Nitrati

**ZO** – Zone Ordinarie, cioè non vulnerabili ai nitrati

**UEC** – Unità elementare di coltivazione

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune e s.m.i.
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2025) 3805 final del 18 giugno 2025
- DGR n. 7370 del 21/11/2022 "Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia", come da ultimo modificata dalla DGR n. 4029 del 10 marzo 2025
- Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune" e s.m.i.
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 263980 del 22 maggio 2023 di "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 337220 del 28 giugno 2023 "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione

del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune” e s.m.i.

- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”

### 3. OBBLIGHI GENERALI

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per gli interventi connessi alla superficie e agli animali, che sono soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2022/1173.

#### 3.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

In caso di presentazione in ritardo della domanda rispetto al termine fissato dal bando:

- si applica una riduzione dell'entità del contributo, rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini, dell'1% per ogni giorno di ritardo
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun sostegno.

Le richieste di modifica pervenute oltre i termini fissati dal bando per le domande di sostegno/pagamento sono soggette alle riduzioni sopra indicate solo in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello della domanda presentata nei termini.

#### 3.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno, nella domanda di sostegno/pagamento il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola<sup>2</sup>.

Se per un dato anno il beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole, si calcola la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda di sostegno/pagamento e si applicano le seguenti riduzioni:

- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **< 3%**: nessuna riduzione
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 3% e <= 20%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità all'intervento: 1% di riduzione
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 20% e <=50%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità all'intervento: 2% di riduzione
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 50% e in tutti i casi in cui la superficie non dichiarata è determinante per l'ammissibilità all'intervento**: 3% di riduzione.

#### 3.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Quando la superficie dichiarata (di seguito indicata con A) per un determinato PLUA risulta superiore alla superficie determinata (di seguito indicata con B) con i controlli amministrativi e/o in loco si ha una sovra dichiarazione.

---

<sup>2</sup> Ai sensi del Decreto MASAF n. 263980/2023

Se un beneficiario, per un dato anno, sovra dichiara la superficie abbinata a un PLUA, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata abbinata a quel PLUA, a cui si applicano riduzioni e sanzioni.

La difformità di superficie è così calcolata:

A = Sup. DICHIARATA

B = Sup. DETERMINATA

C = riduzione totale = A-B

D= Calcolo della percentuale totale di difformità: (C/B) \*100

DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE
Difformità di superficie inferiore o uguale al 3% <b>e</b> (superficie dichiarata) – (superficie determinata) = inferiore o uguale a 2 ha	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata, <u>senza riduzione dell'importo</u>
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = superiore a 2 ha <b>o</b> Difformità di superficie superiore al 3% <b>MA</b> Inferiore o uguale al 20%	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a due volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata
Difformità di superficie superiore al 20% ma inferiore o uguale al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA
Difformità di superficie superiore al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA e inoltre viene irrogata una sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo del contributo restante è azzerato.

**NB** – Se la differenza tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento e la superficie determinata è inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20% della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.

### 3.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCEBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Il premio NON viene riconosciuto e inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie di cui alla tabella del precedente paragrafo 3.3, nei seguenti casi:

- se, durante i controlli in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie che la coltura richiesta a premio appartiene a un gruppo colturale diverso da quello accertato in campo
- se, durante i controlli amministrativi e in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda.

## 4. IMPEGNI DI INTERVENTO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

Ferme restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali precedentemente illustrati, in caso di mancato rispetto degli impegni e obblighi riportati in tabella, vengono applicate riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando per l'intervento TRLOM 11.1 – 11.2:



AMMISSIBILITÀ	CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA		CONDIZIONALITÀ SOCIALE	IMPEGNI INTERVENTO TRLOM 11.1 – 11.2		
Condizioni ammissibilità	Impegni pertinenti di condizionalità	Obblighi di condizionalità rafforzata	Obblighi di condizionalità sociale	Impegni specifici intervento TRLOM 11.1 – 11.2	RM FIT RM FERT RM BA	Mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione <sup>3</sup>

#### 4.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità previste dal bando dell'intervento devono essere soddisfatte ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo). Se non sono rispettati i criteri di ammissibilità, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente.

Tra le condizioni di ammissibilità, a partire dal secondo anno di impegno, figura anche il divieto di ridurre di una quota superiore al 15% la superficie accertata con riferimento alla domanda del primo anno di adesione. Il mancato rispetto di questo limite comporta l'esclusione dal premio con la revoca dei premi già erogati.

Ai fini del calcolo della riduzione del 15%, sono escluse le seguenti casistiche:

- riduzioni di superficie sotto impegno per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 3 del Reg (UE) 2021/2116 (ex cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014)
- riduzione di superficie sotto impegno per cessione azienda (cambio beneficiario).

Nei casi sopra descritti, OPR non procederà al recupero degli eventuali premi già erogati sulle annualità precedenti.

Il calcolo è effettuato sull'intero intervento e non sulla singola azione.

#### 4.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

I beneficiari dell'intervento TRLOM 11.1 – 11.2 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità rafforzata previsti dal REG. UE 2021/2115, declinati a livello nazionale dal DM n. 147385/2023 del MASAF, come da ultimo modificato dal DM MASAF n. 289235/2024 e a livello regionale, per l'anno 2025, dalla DGR n. 4492 del 3/06/2025.

Per quanto riguarda questi obblighi e le conseguenze relative al mancato rispetto degli stessi, si rimanda al manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR relativi all'anno di riferimento del controllo.

Le eventuali infrazioni riscontrate durante

- controlli di condizionalità
- controlli di impegni pertinenti alla condizionalità
- controlli RM FIT, RM FERT, RM BA

comporteranno riduzioni del premio di tutte le domande a superficie a cui si applica la condizionalità che il beneficiario ha presentato in quell'anno, secondo le regole previste dal manuale operativo dei controlli di condizionalità.

#### 4.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE

Gli obblighi di condizionalità sociale sono indicizzati come di seguito indicato<sup>4</sup>:

Indice	Norma	
	Direttiva (UE) 2019/1152	Decreto legislativo 104/2022
2	Articolo 3 - le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Articolo 4, comma 1, lettera a) Articolo 4, comma 1, lettera b) Articolo 4, comma 1, lettera c) Articolo 5, comma 1 Articolo 5, comma 2, lettera a)

<sup>3</sup> In caso di pratica di mantenimento non rispettata, le superfici interessate dalla violazione non sono ammissibili

<sup>4</sup> Ai sensi del Decreto del MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023

Indice	Norma	
		Articolo 5, comma 2, lettera b)
		Articolo 5, comma 2, lettera c)
2	Articolo 4 - Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 5 - Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 6 - Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta.	Articolo 4, comma 1, lettera d)
1	Articolo 8 - Periodo di prova.	Articolo 7
2	Articolo 10 - Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro.	Articolo 9
1	Articolo 13 - Formazione obbligatoria.	Articolo 11
	<b>Direttiva 89/391/CEE</b>	<b>Decreto legislativo 81/2008</b>
6	Articolo 5 - Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.	Articolo 18, comma 1, lettera c)
7	Articolo 6 - Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione.	Articolo 29, comma 1
7	Articolo 7 - Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti.	Articolo 17, comma 1, lettera b)
5	Articolo 8 - Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.	Articolo 43, comma 1, lettera a) Articolo 43, comma 1, lettera e)
4	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 28, comma 2, lettera a) Articolo 28, comma 2, lettera b)
2	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera r)
6	Articolo 10 - Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione.	Articolo 36
3	Articolo 11 - Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera s)
6	Articolo 12 - Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute.	Articolo 37, comma 1
	<b>Direttiva 2009/104/CE</b>	<b>Decreto legislativo 81/2008</b>
7	Articolo 3 - Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute.	Articolo 71, comma 1

Indice	Norma	
7	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, parte II)
6	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II)
2	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2
7	Articolo 5 - Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente.	Articolo 71, comma 8, lettera a)
		Articolo 71, comma 8, lettera b)
7	Articolo 6 - L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati.	Articolo 71, comma 7
3	Articolo 7 - Ergonomia e salute sul posto di lavoro.	Articolo 71, comma 6
7	Articolo 8 - I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012
7	Articolo 9 - I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012

In caso di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, le sanzioni sono applicate con il seguente meccanismo:

dalla sommatoria degli indici attribuiti in tabella a ogni articolo delle regole di condizionalità sociale violato deriva la percentuale di riduzione da applicare ai pagamenti interessati, come indicato di seguito:

- a) se la sommatoria degli indici è compresa tra 1 e 3, la percentuale di riduzione è pari all' 3 %
- b) se la sommatoria degli indici è compresa tra 4 e 18, la percentuale di riduzione è pari al 5%
- c) se la sommatoria degli indici è compresa tra 19 e 111, la percentuale di riduzione è pari al 10%

Se l'infrazione riguarda un numero di lavoratori superiore a 8, si applica la riduzione del 10 %.

Infine, nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 20% dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale; in caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 30 % dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale.

Per i beneficiari che, dopo la contestazione da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro di una delle infrazioni sopracitate, adempiano nei tempi indicati dalle autorità a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione (3% - 5% - 10%) sono ridotte, rispettivamente, del 100 %, 50 % e 25%.

In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, rilevato durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, deve essere considerato ai fini del calcolo del premio dell'intervento SRB01, di tutti gli interventi SRA, dell'intervento TRLOM 11.1 – 11.2 e dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115 a cui si applica la condizionalità sociale.

## 5. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO, DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE E DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE.

In caso di infrazione degli impegni e di altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione Europea (impegni di intervento, requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione) si applicano delle riduzioni fino all'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni affini sono stati riuniti in gruppi di impegni.

Per identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni e le esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni impegno è stato collegato all'intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo), secondo la pertinenza.

L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno
- Entità - impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazione (1, 3, 5) relativi a gravità, entità e durata (GED) per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio GED.

Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio GED ottenuto per un impegno violato si somma al valore medio GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato dello stesso gruppo, per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 5,00	5%
x => 5,00	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si calcola, in tal modo, la percentuale di riduzione. Poi si sommano le riduzioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, si determina la percentuale di riduzione o di esclusione a carico dei montanti riferiti all'intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo) e si giunge a determinare la percentuale di riduzione o esclusione da operare a carico dei montanti, tenendo conto anche di quanto previsto ai successivi paragrafi 5.1 e 5.2

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta il calcolo delle riduzioni in percentuale da applicare ai diversi montanti.

Impegno gruppo di impegni	Impegni di intervento	Calcolo GED per infrazione agli impegni di intervento	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di riduzione cumulativa per impegno e GRUPPO di impegni	Montante a cui si applica la sanzione amministrativa
IMPEGNO VIOLATO A	Impegno A	G=3, E=1, D=5	3	3+3,66+1=7,66	10%	Gruppo colturale X
	Impegno A2	G=5, E=3, D=3	3,66			
	Impegno A3	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO VIOLATO B	Impegno B	G=1, E=1, D=1	1	1+1=2	3%	Gruppo colturale X
	Impegno B2	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO C	Impegno C1	G=1, E=1, D=1	1		3%	Intervento TRLOM 11.1 – 11.2

La sanzione totale da applicare a un determinato montante è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati: per il montante “Gruppo colturale X” la percentuale di riduzione da applicare è pari al 13% dell’importo ammesso a pagamento per il “Gruppo colturale X”; per il montante “Intervento TRLOM 11.1 – 11.2” la percentuale di riduzione da applicare è pari al 3% dell’importo totale a pagamento per l’Intervento TRLOM 11.1 – 11.2”.

### 5.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL’IMPEGNO DELL’INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ

In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni di uno o più impegni di intervento e, contemporaneamente, di uno o più impegni pertinenti di condizionalità a essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3 %, del 5 % o del 10 %, dell’importo ammesso a pagamento per l’intervento in questione (6%, 10%, 20 %).

OPR informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa inosservanza nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave, con le conseguenze previste dal successivo paragrafo 5.2.

### 5.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE

Si ha la ripetizione di un’inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta e i parametri di gravità, entità e durata sono tutti di livello massimo (GED 5-5-5). In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento/azione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.

Nel caso di ripetizione di un’inadempienza **non grave**, quando cioè il livello massimo di infrazione ricorre una sola volta o non ricorre affatto, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, a livello di impegno/gruppo di impegni, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3 %, del 5 % o del 10 %, dell’importo ammesso a pagamento per l’intervento in questione (6%, 10%, 20 %).

### 5.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL’INTERVENTO/ GRUPPO CULTURA

Un beneficiario può decadere totalmente dall’intervento o dal gruppo coltura per le violazioni di cui ai seguenti punti A) e B).

**A) Rilevazione di una violazione di impegni specifici di intervento:**

Per alcuni impegni di intervento sono state individuate soglie di violazione riportate nell'ultima colonna denominata "MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE" delle tabelle di cui al successivo paragrafo 6 che, se superate, comportano la decadenza totale del montante di riferimento indicato. In tutti i casi di decadenza totale del GRUPPO COLTURA, il beneficiario, oltre a essere escluso dal premio per quel dato GRUPPO COLTURA per l'anno civile dell'accertamento, deve restituire gli importi già erogati negli anni precedenti.

**B) Presenza di una o più delle seguenti casistiche di infrazioni:**

- 1) rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione di una stessa infrazione con i livelli massimi di gravità, entità e durata
- 2) rilevazione di prove false presentate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni
- 3) ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco previsto nell'ambito del PSP 2023-2027 ed effettuato dagli AFCP/Provincia di Sondrio/OdC
- 4) perdita di superficie oggetto di impegno superiore al 15% della superficie accertata con la domanda di sostegno.
- 5) rilevazione di un'inadempienza identificata dall'OdC con il codice A3.02, A3.03, L4.01, M4.01, M4.02, B4.01 (cfr. Allegato A, DM 15962/2013), considerata da Regione Lombardia come ulteriore fattispecie di violazione grave.

Le inadempienze di cui al punto B) comportano sempre la **decadenza totale dell'intervento**.

In tutti i casi di decadenza totale sopra richiamati il beneficiario, oltre a essere escluso dal premio per l'anno civile dell'accertamento è soggetto alla restituzione degli importi già erogati negli anni precedenti.

Inoltre, per i casi riportati ai punti B1) e B2) il beneficiario è escluso dall'intervento anche per l'anno successivo a quello dell'accertamento.

**5.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI**

Nel caso di mancato rispetto degli impegni dell'intervento in un dato anno, si applica la stessa percentuale di recupero dell'anno di accertamento anche agli importi già pagati negli anni precedenti.

Non si applicano sanzioni nei seguenti casi:

- a. inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario
- b. riduzione non superiore a 100 euro
- c. inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

**6. IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO TRLOM11.1-11.2 E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ**

Nelle seguenti tabelle sono riportati gli impegni previsti dal bando per l'intervento TRLOM11.1-11.2, che sono accorpate per "gruppo di impegni" affini, con i relativi impegni pertinenti di condizionalità, e che sono verificati dai funzionari AFCP/Provincia di Sondrio durante i controlli in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di gravità, entità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 1 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E <sup>5</sup>	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	NC <sup>6</sup> DA ODC	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE <sup>7</sup>
AVVICENDAMENTO	Presenza delle successioni colturali	<p>(1) Violazione su superficie inferiore o uguale al 20% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha</p> <p>(3) Violazione su superficie tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso)</p> <p>(5) Violazione su superficie superiore al 30% della SOI E superiore a 2 ha</p>	(5)	<p>(3) violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette</p> <p>(1) violazione in tutte le altre zone</p>	<p>BCAA 7</p> <p>Realizzare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella oppure seminare colture secondarie che devono essere tenute in campo per almeno 90 giorni ed essere portate a frutto.</p> <p>Oppure prevedere una diversificazione culturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno nel rispetto delle regole previste dalla norma.</p>	<input type="checkbox"/> D2.02	<p><b>Gruppi coltura seminativi, colture orticole, colture foraggere per aziende zootecniche.</b></p> <p>Se la superficie su cui è stata commessa la violazione è &gt; o uguale al 50% della SOI del gruppo coltura, il gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.</p>
	Correttezza delle successioni colturali	<p>(1) Violazione su superficie inferiore o uguale al 20% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha</p> <p>(3) Violazione su superficie tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso)</p> <p>(5) Violazione su superficie superiore al 30% della SOI E superiore a 2 ha</p>	<p>(3) avvicendamento errato riferito a 1 coltura</p> <p>(5) avvicendamento errato riferito a colture diverse</p>	<p>(3) violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette</p> <p>(1) violazione in tutte le altre zone</p>	<p>BCAA 7</p> <p>Realizzare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella oppure seminare colture secondarie che devono essere tenute in campo per almeno 90 giorni ed essere portate a frutto.</p> <p>Oppure prevedere una diversificazione culturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno</p>	<input type="checkbox"/> D1.02	<p><b>Gruppi coltura seminativi, colture orticole, colture foraggere per aziende zootecniche.</b></p>

<sup>5</sup> Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:

es. gruppo di impegni "Avvicendamento": violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

<sup>6</sup> Le non conformità (NC) e i relativi codici sono riportati nell'allegato A al DM n. 15962 del 20 dicembre 2013 del MIPAAF

<sup>7</sup> Nei casi in cui il montante a cui applicare la sanzione sia il GRUPPO COLTURA, in presenza di più di un gruppo coltura nelle domande degli anni precedenti, il calcolo della riduzione e del conseguente recupero deve essere svolto in proporzione ai gruppi coltura distinguendo tra **colture arboree** e **colture erbacee** (colture erbacee: gruppi coltura seminativi, colture orticole, prato permanente, colture foraggere per aziende zootecniche). Il recupero dovrà essere calcolato moltiplicando la superficie del gruppo coltura interessato dall'infrazione nell'anno in esame per la media del premio unitario dei gruppi coltura richiesti al primo anno ai quali può essere associato il gruppo coltura oggetto di violazione.

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 29 luglio 2025

TABELLA 1 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E <sup>5</sup>	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	NC <sup>6</sup> DA ODC	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE <sup>7</sup>
					nel rispetto delle regole previste dalla norma.		
<b>REGISTRO DELLE PRODUZIONI VEGETALI</b>	Presenza e aggiornamento del registro delle produzioni vegetali	(3) in caso di registro non completo e/o non aggiornato  (5) in caso di assenza	Segue entità	Segue entità	<b>CGO 1</b> Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale e dei fanghi di depurazione  <b>CGO 2 -</b> Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico  <b>CGO 7</b> Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari.	<input type="checkbox"/> A1.07	<b>Intervento</b>
<b>UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI</b>	Utilizzo dei prodotti fitosanitari ammessi sulla coltura biologica	(5)	(5)	(5)	<b>CGO 7</b> Corretta modalità di impiego dei prodotti	<input type="checkbox"/> D3.01	<b>Gruppo coltura</b> Se la superficie interessata dalla violazione è > o uguale al 50% della SOI del gruppo coltura, il gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.
	Rispetto dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	(1) Violazione su superficie inferiore o uguale al 20% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha  (3) Violazione su superficie tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI E	Segue entità	Segue entità	<b>CGO 7</b> Corretta modalità di impiego dei prodotti	<input type="checkbox"/> D1.07	<b>Gruppo coltura</b>



TABELLA 1 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E <sup>5</sup>	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	NC <sup>6</sup> DA ODC	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE <sup>7</sup>
		maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso)  (5) Violazione su superficie superiore al 30% della SOI E superiore a 2 ha					
<b>FERTILIZZANTI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA</b>	Utilizzo dei prodotti fertilizzanti ammessi sulla coltura biologica	(5)	(5)	(5)	<b>CGO 2</b> Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. Rispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei MAS di N) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti.	<input type="checkbox"/> D3.01	<b>Gruppo coltura</b>
<b>GESTIONE DELLE FERTILIZZAZIONI</b>	Presenza del piano di fertilizzazione o documenti giustificativi e/o relazione tecnica che attestano la necessità di ricorrere a concimi e ammendanti di cui all'art. 39 del Reg. 2018/848.	(3)	(3)	(3)	<b>CGO 2 - Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico</b>	<input type="checkbox"/> A1.05 <input type="checkbox"/> A1.07	<b>Intervento</b>
	Rispetto sia in ZVN sia in ZNVN del limite di 170 kg di azoto per anno/ettaro derivante dagli effluenti ammessi	(3) Produzione/Utilizzo fino a 180 kg di azoto per anno/ettaro (compreso)  (5) Produzione/Utilizzo maggiore a 180 kg di azoto per anno/ettaro	(3) violazione in ZO  (5) violazione in ZVN	(1) violazione in ZO  (3) violazione in ZVN	<b>CGO 2</b> Rispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei MAS di N) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti	<input type="checkbox"/> D1.06	<b>Intervento</b>
<b>AZIENDE MISTE: ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE (allegato III punto 1 del Reg. 2018/848)</b>	Separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi per le produzioni biologiche	(1)	(1)	(1)		<input type="checkbox"/> C2.05	<b>Intervento</b>
<b>USO SEMENTI/MATERIALE DI PROPAGAZIONE</b>	Presenza di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici/in deroga/autoprodotti	(1)	(1)	(1)		<input type="checkbox"/> D1.01	<b>Gruppo coltura</b>
	Utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici/in deroga/autoprodotti	(1) utilizzo di materiale non biologico senza deroga, in caso in cui la deroga poteva essere concessa  (3) utilizzo di materiale NON biologico (diverso dal precedente)	Segue entità	Segue entità		<input type="checkbox"/> D1.08 <input type="checkbox"/> D2.05 <input type="checkbox"/> D2.06	<b>Gruppo coltura</b>

TABELLA 1 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E <sup>8</sup>	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	NC <sup>6</sup> DA ODC	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE <sup>7</sup>
		punto (1)) su una superficie < o uguale al 10% della SOI E < a 0, 5 ha  (5) negli altri casi e/o in caso di utilizzo di sementi OGM anche su superfici > o uguali al 10% della SOI					
CICLO COLTURALE	Portare a termine il ciclo colturale ordinario	(1) Violazione su superficie inferiore o uguale al 5% della SOI E inferiore o uguale a 0,5 ha  (3) Violazione su superficie tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI E maggiore di 0,5 ha e non superiore a 2 ha (compreso)  (5) Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	Segue entità	Segue entità			<b>Gruppo coltura</b> Se la superficie interessata dalla violazione è > o uguale al 50% della SOI del gruppo coltura, il gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.
PRODUZIONE ZOOTECNICA BIOLOGICA	Identificazione dei capi allevati secondo il metodo biologico	(3) Per specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina, equidi: Irregolare identificazione degli animali <sup>8</sup> OPPURE Per altre specie: incongruenza tra le registrazioni di gruppi/partite e la realtà aziendale  (5) Per Specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina, equidi: Impossibilità di identificazione dei capi	Segue entità	Segue entità		<input type="checkbox"/> E1.04 <input type="checkbox"/> E3.05	<b>Gruppo coltura</b> <b>“Colture foraggere per zootecnia biologica”</b> Specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina, equidi: Se il numero di animali identificati irregolarmente è uguale o maggiore a 10 oppure il numero di animali non identificato è uguale o maggiore di 3, il gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.  Per le altre specie:

<sup>8</sup> Per identificazione irregolare degli animali s'intende: identificazione dell'animale non corretta; animale presente in allevamento ma non sul registro di stalla; animale presente sul registro di stalla ma non in allevamento.

TABELLA 1 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E <sup>5</sup>	G	D	IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ	NC <sup>6</sup> DA ODC	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE <sup>7</sup>
							in caso di assenza totale di registrazioni, il gruppo coltura viene escluso dal relativo premio.

Di seguito si riportano le NC, suddivise in Tabella A e Tabella B, rilevate dagli OdC e considerate rilevanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dal premio riconosciuto per **l'Intervento TRLOM 11.1-11.2**.

**TABELLA A - ELENCO DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE DALL'ODC CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONE PER L'INTERVENTO TRLOM11.1-11.2 CONTENUTE NELLA TABELLA "VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ"**

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Documenti previsti dal sistema di controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	A1.07	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC	Inosservanza	Diffida
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.05	Mancata separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi in azienda mista	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.01	Assenza della richiesta di deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di semente non ancora utilizzata)	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.02	Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.06	Superamento dei limiti consentiti dell'N (170 kg/anno/ha) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal regolamento	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.07	Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.08	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione o per colture da sovescio	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.06	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti NON ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che NON compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E1.04	Inadeguata identificazione degli animali e/o degli alveari	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.05	Impossibile identificazione degli animali e/o degli alveari	Infrazione	Sospensione

NB: Le N.C. indicate con i codici: E1.04, E3.05 vanno considerate ai fini dell'applicazione delle riduzioni/esclusioni solamente in caso di presenza in domanda del Colture foraggere per zootecnia biologica

**TABELLA B - ELENCO DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE DALL'ODC CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONE PER L'INTERVENTO TRLOM11.1-11.2 E NON CONTENUTE NELLA TABELLA "VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ"**

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	A1.05	Incompleta redazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica	Inosservanza	Diffida
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.02	Manomissione documenti e/o false comunicazioni	Infrazione	Sospensione 12 mesi
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.03	Negato accesso alla documentazione e alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrazione	Sospensione 3 mesi
Documenti di Certificazione	B4	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione	B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'OdC	Infrazione	Esclusione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C1	Inadempienze lievi nell'adozione delle misure preventive necessarie alla gestione del processo di produzione che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo	C1.03	Inadeguata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Inosservanza	Diffida
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.04	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste	Irregolarità	Soppressione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.06	Mancata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Irregolarità	Soppressione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C3	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'OdC che compromettono la conformità del processo	C3.01	Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC	Infrazione	Sospensione

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
		di produzione e/o del sistema di autocontrollo				
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C3	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'Odc che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	C3.03	Uso di prodotti contenenti OGM o da essi derivati o ottenuti	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C4	Inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione	C4.01	Negato accesso alle strutture aziendali	Infrazione	Esclusione
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.03	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.04	Pratiche agronomiche non adeguate	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.05	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.01	Mancata attuazione del piano di conversione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.03	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la "produzione parallela"	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.04	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che NON compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E1.10	Mancato rispetto del carico massimo di animali per ettaro	Inosservanza	Diffida

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 29 luglio 2025

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.01	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.02	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove non sussistevano i presupposti per concederle	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione o conversione previsti dalla normativa per i medicinali allopatrici	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.04	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari e mancato uso delle pratiche per la riduzione della sofferenza	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.08	Presenza a seguito di analisi nei mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, di sostanze non ammesse in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.02	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, non ammessi in agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.03	Impiego di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.04	Impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.08	Presenza contemporanea della stessa specie in parallelo, senza autorizzazione ex art. 40, paragrafo 2, Reg. CE n. 889/08	Infrazione	Sospensione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche	E3.09	Trasferimento di embrioni e impiego di ormoni o sostanze	Infrazione	Sospensione a 6 mesi



AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
		zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo		analoghe destinati a controllare la riproduzione o a indurre o sincronizzare gli estri		
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.10	Mancanza del piano di gestione dell'allevamento	Infrazione	Sospensione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.11	Mancanza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Infrazione	Sospensione
Specifiche di Prodotto	I2	Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la qualificazione del prodotto	I2.01	Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm	Irregolarità	Soppressione
Specifiche di prodotto	I3	Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la conformità del processo di produzione e/o di auto-controllo	I3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	Infrazione	Sospensione a 1 mese
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L1	n.d.	L1.01	Mancato rispetto di una diffida <sup>9</sup>	Inosservanza	Diffida
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L2	n.d.	L2.01	Mancato adempimento del termine supplementare concesso	Irregolarità	Soppressione
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L3	n.d.	L3.01	Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Sospensione a 3 mesi
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L4	n.d.	L4.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Esclusione
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	M3	n.d.	M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Sospensione a 3 mesi
Reiterazione delle non conformità	M4	n.d.	M4.01	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA NC della stessa area)	Infrazione	Esclusione

<sup>9</sup> Le diffide da considerare ai fini delle riduzioni del premio dell'intervento TRLOM11.1-11.2 sono quelle previste nelle tabelle sopra riportate.

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 29 luglio 2025

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Reiterazione delle non conformità	M4	n.d.	M4.02	Dopo 1 sospensione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Esclusione

NB: Le N.C. indicate con i codici: E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08, E3.02, E3.03, E3.04, E3.08, E3.09, E3.10, E3.11 vanno considerate ai fini dell'applicazione delle riduzioni/esclusioni solamente in caso di presenza in domanda del Gruppo coltura "Colture foraggere per zootecnia biologica".

Le NC contenute nella tabella B vengono valutate dai funzionari AFCP/Provincia di Sondrio nell'ambito dei controlli amministrativi, secondo i parametri di gravità entità durata, così come indicato nella successiva tabella

Per le NC riportate in tabella B, il montante a cui si applica la sanzione è sempre l'intervento. Fanno eccezione le NC riferite alle Norme di produzione Zootecnica (Area Non conformità: E) il cui montante è il gruppo coltura "Colture foraggere per zootecnia biologica".

**VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE NON CONFORMITÀ RIPORTATE NELLA TABELLA B**

Classe Livello	Regola
Entità bassa	1 o più diffide riscontrate nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) a livello di montante
Entità media	Fino a 2 soppressioni nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) a livello di montante
Entità alta	Più di 2 soppressioni e/o 1 o più sospensioni nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) a livello di montante
Gravità bassa	Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo lieve avente codice A1 (A1.05), C1 (C1.03), D1 (D1.03, D1.04, D1.05), E.1.10, L1.01 a livello di montante
Gravità media	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice C2 (C2.04, C2.06), D2 (D2.01, D2.03, D2.04) – E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08), I2.01 - L2.01 a livello di montante
Gravità alta	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice C3 (C3.01- C3.03) – E3 (E3.02, E3.03, E3.04, E3.08, E3.09, E3.10, E3.11), I3.01 - L3.01- M3.01 (**) a livello di montante
Durata bassa	1 o più diffide riscontrate nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) e/o 1 soppressione nel corso del periodo di impegno controllato a livello di montante
Durata media	2 o più soppressioni e/o 1 sospensione minore o uguale a 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato a livello di montante
Durata alta	Più di 1 sospensione minore o uguale a 6 mesi e/o 1 o più sospensioni maggiore di 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato E/0 L3.01 M3.01 (**) a livello di montante

(\*\*) NB - In caso di codice di NC M3.01 (reiterazione di una soppressione relativa a uno dei codici rilevanti ai fini del pagamento dell'intervento TRLOM 11.1-11.2 - Tabella A e B, la % di decurtazione del premio viene raddoppiata sulla base del calcolo del GED riferito alla singola NC oggetto della reiterazione: es. M3.01 è riferita a una reiterazione del codice E2.03, il calcolo del GED riferito al codice E2.03 è (E=3, G=3, D=3) quindi origina una % pari al 5% che va raddoppiata SOLO se la reiterazione si riferisce a inadempienze analoghe e non a reiterazione di NC riferite alla stessa area di cui all'allegato A al DM n. 15962/2013.

**CASI DI DECADENZA TOTALE DELL'INTERVENTO PER LE NON CONFORMITÀ RIPORTATE NELLA TABELLA B**

Codice non conformità	Descrizione non conformità
<b>A3.02</b>	Manomissione dei documenti e/o false comunicazioni
<b>A3.03</b>	Negato accesso alla documentazione e alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa
<b>L4.01</b>	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche
<b>M4.01</b>	Non conformità assegnata dopo 2 soppressioni (alla 3° non conformità della stessa area)
<b>M4.02</b>	Non conformità assegnata dopo 1 sospensione (alla 2° non conformità della stessa area)
<b>B4.01</b>	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dagli OdC

## 7. IMPEGNI INTERVENTO: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE

### 7.1 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Il beneficiario che aderisce all'intervento TRLOM 11.1-11.2 e utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al Regolamento (UE) n. 1009/2019 e al d.lgs. 75/2010 e i fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992, deve rispettare gli obblighi disposti dalla normativa regionale:

- programma d'azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con D.G.R. 30 aprile 2025 - n. XII/4284 e s.m.i. e riportate nel CGO2 della condizionalità rafforzata;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili (ZO) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con D.G.R. 30 aprile 2025 - n. XII/4285 e s.m.i. e riportati nel bando dell'intervento TRLOM11.1-11.2.

In caso di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Nella tabella seguente sono elencati gli impegni relativi ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti.

Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto, gli impegni elencati nella tabella 2 sono raggruppati in gruppi di impegni e vengono verificati a livello di SAU aziendale.

Le aziende vengono classificate secondo la classificazione riportata nella seguente tabella:

(\*) Classe aziendale

CLASSE AZIENDALE	DESCRIZIONE per aziende localizzate in ZVN	DESCRIZIONE per aziende localizzate in ZO
0		Azienda che produce/utilizza < 1.000 Kg N/anno da e.a.
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1.000 kg N/anno da e.a. <b>OPPURE</b> aziende che utilizzano fino a 3000 kg di azoto all'anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 1.000 e <= 3.000 kg N/anno da e.a. <b>OPPURE</b> aziende che utilizzano fino a 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
1 bis		Azienda che produce/utilizza da 1.000 a 3.000 Kg N/anno da e.a. in Zona Svantaggiata di montagna
2	Aziende che producono/utilizzano > 1.000 e <= 3.000 kg N/anno da e.a. <b>OPPURE</b> aziende che utilizzano > 3.000 e <= 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 3.000 e <= 6.000 kg N/anno da e.a. <b>OPPURE</b> aziende che utilizzano > 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
3	Aziende che producono/utilizzano > 3.000 e <= 6.000 kg N/anno da e.a. <b>OPPURE</b> aziende che utilizzano > 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 6.000 kg N/anno da e.a.
4	Aziende che producono/utilizzano > 6.000 kg N/anno da e.a.	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA	

TABELLA 2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	<b>CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)</b>				
<b>Adempimenti amministrativi<sup>10</sup></b>	Presentazione della Comunicazione Nitrati e/o Aggiornamento della Comunicazione debitamente sottoscritta come previsto dalla normativa vigente	(5)	(3) per aziende in cl 1 (5) per aziende in cl 2, 3, 4, 5	(5) in caso di mancata presentazione (3) in caso di mancato aggiornamento	Intervento
	Presentazione della comunicazione entro i termini previsti	(1)	(1) per aziende in cl 1 e 2 (3) per aziende in cl 3 e 4 (5) per aziende in cl 5	(3)	Intervento
	Presentazione completa e conforme della comunicazione	(1)	(1) per aziende in cl 1 e 2 (3) per aziende in cl 3 e 4 (5) per aziende in cl 5	(3)	Intervento
	Presenza in azienda o presso la sede legale o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di: - comunicazione nitrati - documenti cartografici (Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno), con l'individuazione degli appezzamenti aziendali - planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento/strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento	(1) se manca un documento (3) se mancano due o più documenti	(1) per aziende in cl 1 e 2 (3) per aziende in cl 3 e 4 (5) per aziende in cl 5	(3)	Intervento

<sup>10</sup> Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati ubicata in **zona non vulnerabile** che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fanghi di depurazione, corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 Kg/anno.

Comunque, l'impresa che produce e/o utilizza più di 1.000 kg/anno azoto "al campo", deve rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 della DGR 4285/2025), alle strutture di stoccaggio (paragrafo 4.3 della DGR 4285/2025) e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (paragrafo 2.4.5 della DGR 4285/2025) da compilare entro 10 giorni dalla distribuzione. Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.

L'impresa che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg/anno di azoto "al campo" è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla DGR 4285/2025 a eccezione dei capitoli 3 "Divieti di utilizzazione agronomica", 4.1 "Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", 4.4 "Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento", 4.5 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".

Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati ubicata in **zona vulnerabile** che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno
- utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati di cui alla DGR 30 aprile 2025 - n. 4284. In particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3), all'utilizzazione agronomica (capitolo 4), al trasporto (capitolo 2.5) nonché la tenuta del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti") da compilare entro 10 giorni dalla distribuzione.

TABELLA 2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	<b>CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento<sup>11</sup></li> <li>- relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione</li> <li>- rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti</li> <li>- qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi</li> <li>- Relazione tecnica "Pascolo" per le aziende che praticano il pascolamento</li> </ul>				
	Presenza nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO della documentazione prevista dalla normativa vigente (es. presenza dei contratti di cessione/acquisizione di e.a. e/o di digestato inseriti nella comunicazione nitrati) <sup>12</sup>	(1)	(1)	(1)	Intervento
	Presenza in azienda, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti da compilare entro 10 giorni dalla distribuzione.	(3) per aziende in cl. 0 o in cl. 1bis (5) per tutte le altre aziende	(1) per aziende in cl 0 o in cl.1 bis (3) per aziende in cl 1 (5) per aziende in cl 2, 3, 4, 5	Segue la gravità	Intervento
	Registro delle distribuzioni di fertilizzanti compilato e aggiornato	(1) per aziende in cl. 0 e in cl. 1bis (3) per tutte le altre aziende	(1) per aziende in cl. 0 o in cl. 1 o in cl. 1bis (3) per aziende in cl 2 e 3 (5) per aziende in cl 4 e 5	(3)	Intervento
	<b>Per azienda che cede/acquisisce effluenti di allevamento e/o digestato da aziende terze</b>				
	Presenza di contratti di cessione/acquisizione di e.a. e/o di digestato in corso di validità	(3) per aziende in cl. 1 bis (5) per tutte le altre aziende	(3) per aziende in cl 1bis, 1 e 2 (5) per aziende in cl 3, 4, 5	(3)	Intervento
	<b>Per azienda che produce o utilizza digestato</b>				
	- Tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore.	(1)	(1) per aziende in cl 1 e 2 (3) per aziende in cl 3 e 4 (5) per aziende in cl 5	(3)	Intervento

<sup>11</sup> I contratti di valorizzazione sono previsti per ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato e riportati in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; i nuovi contratti di valorizzazione vanno contestualmente caricati nella "Repository" di Sis.Co.

<sup>12</sup> Per sanare l'inosservanza a questo impegno senza incorrere in penalità, è possibile, come azione correttiva, inserire la documentazione mancante nella sezione Repository del fascicolo aziendale entro 10 giorni dal controllo.

TABELLA 2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	<b>CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)</b>				
	- Redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 dell'allegato A alla DGR 4285/2025 e alla DGR 4284/2025 Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento). - Redazione del PUA				
	<b>Per azienda che utilizza fanghi di depurazione</b>				
	Presenza dei fanghi di depurazione nella Comunicazione nitrati	(1)	(1) per aziende in cl 1 e 2 (3) per aziende in cl 3 e 4 (5) per aziende in cl 5	(3)	Intervento
	<b>Per azienda soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)</b>				
	Presenza di autorizzazione AIA	(5)	(5)	(5)	Intervento
	Presenza degli impianti di stoccaggio <sup>13</sup>	(5)	(5)	(5)	Intervento
	Stoccaggi aziendali conformi e di dimensioni sufficienti in base alla normativa e/o sufficienti a garantire il fermo invernale	(3)	(1) per aziende in cl 1 e cl 1 bis (3) per aziende in cl 2 e 3 (5) per aziende in cl 4 e 5	(3)	Intervento
	Stato di funzionalità o di manutenzione delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto di raccolta e stoccaggio e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni	(2) in assenza di perdite (3) (5) in presenza di perdite	Se entità media: (1) per aziende in cl 1 e cl. 1bis (3) per aziende in cl 2 e 3 (5) per aziende in cl 4 e 5  Se entità alta: (3) per aziende in cl 1 e 2 (5) per aziende in cl 3, 4, 5	(3)	Intervento
	Congruietà tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione Nitrati	(3)	(1) per aziende in cl 1 (3) per aziende in cl 2 e 3 (5) per aziende in cl 4 e 5	(3)	Intervento
	Rispetto dei vincoli e divieti <b>spaziali</b> per l'utilizzo di liquame, letame, fertilizzanti, altre fonti azotate, fanghi di depurazione, digestato	(1) violazione su superficie minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha	Se entità bassa: (1) per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 (3) per aziende in cl 3 e 4 (5) per aziende in cl 5	(1) violazione su superficie in ZO (3) violazione su superficie in ZVN	Intervento

<sup>13</sup> L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ anno, laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri descritti al cap. 4.3.1 nei commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'allegato A alla DGR 4285/2025 non sia tecnicamente fattibile, può ricorrere a una tipologia di stoccaggio descritta al comma 6 del capitolo 4.3.1. dell'allegato A alla DGR 4285/2025

TABELLA 2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	<b>CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)</b>				
		(3) violazione su superficie > 10% della SAU o > di 2 Ha	Se entità media: (1) per aziende in cl 0, 1, 1bis (3) per aziende in cl 2 e 3 (5) per aziende in cl 4 e 5		
	Rispetto dei vincoli e divieti <b>temporali</b> per l'utilizzo di liquame, letame, fertilizzanti, altre fonti azotate, fanghi di depurazione, digestato	(1) violazione su superficie minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha  (3) violazione su superficie > 10% della SAU o > di 2 Ha	Se entità bassa: (1) per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 (3) per aziende in cl 3 e 4 (5) per aziende in cl 5  Se entità media: (1) per aziende in cl 0, 1, 1bis (3) per aziende in cl 2 e 3 (5) per aziende in cl 4 e 5	(1) violazione su superficie in ZO  (3) violazione su superficie in ZVN	<b>Intervento</b>
	L'accumulo temporaneo di letame e delle lettiere degli allevamenti avicunicoli sul suolo agricolo è gestito correttamente e mantiene le distanze previste da corsi d'acqua, centri abitati case, ecc.  L'accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti su suolo agricolo è gestito correttamente e mantiene le distanze previste da corsi d'acqua, centri abitati case, ecc.	(3)	(1) per aziende in cl 1 e cl 1bis  (3) per aziende in cl 2 e 3  (5) per aziende in cl 4 e 5	(1) violazione su superficie in ZO  (3) violazione su superficie in ZVN	<b>Intervento</b>
	Rispetto per le superfici in Zona Vulnerabile (ZVN) dei 170 kg/ha/anno e in Zona Non Vulnerabile (ZO) dei 340 kg/ha/anno di azoto derivante da e.a.	(5)	(3) per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2  (5) per aziende in cl 3, 4, 5	(3)	<b>Intervento</b>
	Rispetto della quantità apportata di azoto totale che non deve superare le esigenze delle colture previste dai MAS	(5)	(3) per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2  (5) per aziende in cl 3, 4, 5	(3)	<b>Intervento</b>
	Per tutti i fertilizzanti: rispetto del divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo distanze maggiori previste dalla DGR n. 4284/2025 e dalla DGR n. 4285/2025.	(1) violazione su superficie minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha  (3) violazione su superficie > 10% della SAU o > di 2 Ha	Se entità bassa: (1) per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 (3) per aziende in cl 3 e 4 (5) per aziende in cl 5  Se entità media: (1) per aziende in cl 0, 1, 1bis (3) per aziende in cl 2 e 3 (5) per aziende in cl 4 e 5	(1) violazione su superficie in ZO  (3) violazione su superficie in ZVN	<b>Intervento</b>



TABELLA 2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
	<b>CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)</b>				
<b>Effetti extra-aziendali sui corsi d'acqua/rete scolante</b>	Rispetto del divieto di inquinamento da nitrati derivante dalla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi o ai vincoli/divieti spazio-temporali per l'utilizzo agronomico che interessa corsi d'acqua naturali o altre risorse idriche e/o Rispetto del divieto di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni	(5)	(5)	(5)	<b>Intervento</b>

## 7.2 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

In caso di mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Nella tabella seguente sono elencati gli impegni relativi ai requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari, riportati nel bando dell'intervento TRLOM 11.1-11.2.

Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto, gli impegni elencati nella tabella 3 sono raggruppati in gruppi di impegni e vengono verificati a livello di SAU aziendale.

TABELLA 3 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
<b>Attestazione controllo funzionale delle attrezzature</b>	<p><b>Presenza del controllo funzionale</b> delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in corso di validità (NB - in caso di trattamenti fitosanitari effettuati da Contoterzisti, dimostrati con fattura, presenza in azienda di copia del controllo funzionale della macchina utilizzata in azienda).</p> <p><b>Utilizzo delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari</b> che hanno subito un controllo funzionale con esito positivo</p>	<p>(1) Controllo funzionale scaduto, ma trattamenti fitosanitari effettuati prima della scadenza OPPURE assenza del controllo funzionale di un'attrezzatura non utilizzata</p> <p>(5) Utilizzo di attrezzature prima dell'effettuazione del controllo funzionale OPPURE utilizzo di attrezzature con controllo funzionale avente esito negativo OPPURE Controllo funzionale non più in corso di validità e contestuale/successivo utilizzo delle attrezzature.</p>	<b>Segue entità</b>	<p>(1) Trattamenti effettuati su terreni ricadenti fuori Natura 2000, quando l'entità è di livello basso</p> <p>(3) Trattamenti effettuati su terreni ricadenti in Aree Natura 2000, quando l'entità è di livello basso</p> <p>(5) in tutti i casi con entità di livello alto</p>	<b>Intervento</b>
<b>Corretta gestione e utilizzo dei prodotti fitosanitari</b>	<p><b>Difesa integrata obbligatoria</b> (allegato III del d.lgs. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: <b>dati meteorologici</b> dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; <b>dati fenologici e fitosanitari</b> forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; <b>bollettini territoriali di difesa integrata</b> per le principali colture; <b>materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata</b>, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti</p>	(3)	(3)	(3)	<b>Intervento</b>
	<p>Presenza del <b>certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo</b> per i prodotti fitosanitari ai sensi del punto A.1.2 del DM 22/01/2014 in corso di validità, per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari</p>	<p>(1) se il certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari è scaduto E in presenza di richiesta rinnovo</p>	<b>Segue entità</b>	<p>(3) se entità bassa</p> <p>(5) se entità alta</p>	<b>Intervento</b>

TABELLA 3 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
		(5) se il certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari, è assente o scaduto senza richiesta di rinnovo			
	Il sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari deve presentare le caratteristiche di cui all'allegato VI.1 al DM 22 gennaio 2014 (PAN).	(1) Sito di stoccaggio non a norma per quello che riguarda i requisiti previsti ai punti 5-8-11-12-13 dell'allegato VI.1 del PAN  (5) Sito di stoccaggio non a norma per quello che riguarda i requisiti previsti ai punti 1-2-3-4-6-7-9-10 dell'allegato VI.1 del PAN	Segue entità	Segue entità	Intervento
<b>Disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili</b>	Rispetto delle disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In particolare: a. il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici; b. il rispetto delle misure specifiche stabilite dal DDUO 2725 del 28 febbraio 2025 per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000.	(5)	(5)	(3) in tutti gli altri casi  (5) nelle Aree Natura 2000, se tutte le specifiche misure di mitigazione non sono rispettate	Intervento

### 7.3 REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE

Nella tabella 4 sono elencati gli impegni relativi ai requisiti minimi relativi al benessere animale e riportati nel bando dell'intervento TRLOM 11.1-11.2.

In caso di mancato rispetto dell'impegno, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 4 - REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE				
IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
<p><b>Il beneficiario (e/o un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti) deve, in alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• possedere un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti;</li> <li>• possedere un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi a oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale;</li> <li>• aver fatto domanda o ha già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022;</li> <li>• aver richiesto l'iscrizione a un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento;</li> <li>• aver maturato un'esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini e ovicaprini, 5 anni per i suini;</li> <li>• essere titolare di un'azienda aderente al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.</li> </ul>	(5)	(5)	(5)	Intervento